Regione Piemonte

Provincia di Novara

Comune di Colazza

Regolamento per l'Installazione di Impianti di Telecomunicazione

ECO VE MA s.r.l.

Dott. Alberto Ventura

Giugno 2010

Indice

PREMESSA

TITOLO I - FINALITA' GENERALI
Art. 1 – Ambito di Applicazione
Art. 2 – Finalità e Obiettivi del Regolamento

TITOLO II - CRITERI GENERALI
Art. 3 – Criteri per la Localizzazione degli Impianti
Art. 4 – Divieto di Installazione degli Impianti
Art. 5 – Aree Sensibili
Art. 6 – Individuazione Cartografica degli Impianti
Art. 7 – Catasto degli Impianti

TITOLO III – PROGRAMMA ANNUALE DEI GESTORI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE
Art. 8 – Programma annuale dei gestori e procedure di valutazione
Art. 9 – Gruppo tecnico di Valutazione

TITOLO IV – PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI
Art. 10 – Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni
Art. 11 – Attestazione di Conformità e Comunicazione di Entrata in Esercizio
Art. 12 – Impianti Mobili su Carrato e Impianti Provvisori
Art. 13 – Impianti di Altri Enti Pubblici
Art. 14 – Indirizzi per la Progettazione e Realizzazione degli Impianti
Art. 15 – Azioni di Risanamento
Art. 16 – Rilocalizzazione degli Impianti
Art. 17 – Funzioni di Vigilanza e Controllo

TITOLO V – SANZIONI E NORME FINALI
Art. 18 – Sanzioni
Art. 19 – Partecipazione ed informazione
Art. 20 – Spese per attività istruttorie
Art. 21 – Entrate in vigore

PREMESSA

Le disposizioni del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), disciplinano la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti radioelettrici, compresi l'impianti di telefonia mobile, telecomunicazioni, i radar e gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva. Tutto ciò in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 3 agosto 2004, n.19 (nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757.
L'attuazione del presente regolamento avviene secondo le prescrizioni dettate qui di seguito, nell'osservanza delle leggi vigenti e degli altri regolamenti comunali.

TITOLO I - FINALITA' GENERALI

Art. 1 – Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Colazza.
2. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento: 1) gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt; 2) gli apparati dei radioamatori; 3) gli impianti con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti; 4) gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

Art. 2 – Finalità e Obiettivi del Regolamento

1. Con il presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:
    a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
    b) disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 1;
    c) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento;
    d) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi,

del principio di minimizzazione anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni;

2. a tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
3. conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
4. garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
5. fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni, ecc.

TITOLO II - CRITERI GENERALI

Art. 3 – Criteri per la Localizzazione degli Impianti

1. L'Amministrazione Comunale individua le aree idonee ad ospitare gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione. L'installazione degli impianti radioelettrici ivi comprese le stazioni radiobase per la telefonia mobile è consentita nei siti individuati specificatamente nelle planimetrie allegate quale parte integrante del presente Regolamento di cui al successivo articolo 6. La documentazione viene allegata in conformità a quanto disposto dall'art. 3.1, comma 3 DGR 16-757/05
2. Ai sensi dell'art. 7, lett. b) L.R.19/04 ed in linea con quanto dettato dall'art.2 DGR 16-757/05, i criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di impianti per la telefonia cellulare, sono i seguenti:
    a. Aree agricole o comunque libere non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
    b. Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
    c. Aree di rispetto cimiteriale;
    d. Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto della zonizzazione delle aree sensibili così come definite dall'art. 5 del presente regolamento comunale.
3. Gli impianti per radiodiffusione devono essere localizzati in aree industriali, agricole o comunque libere non abitative e non attrezzate.
4. L'eventuale installazione degli impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere del gruppo tecnico di Valutazione.
5. Gli impianti per la telefonia cellulare devono preferibilmente essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.

6. Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni e preferibilmente in aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
7. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.
8. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrate degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.
9. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
    a. privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
    b. evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

Art. 4 – Divieto di Installazione degli Impianti

1. E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti nelle aree sensibili così come definite dall'art. 2.1 della DGR 16-757/05 e dall'art. 5 del presente regolamento.
2. Il divieto di installazione di impianti può essere derogato sui singoli beni, classificati come aree sensibili, che, per l'attività in essi svolta, richiedono una puntuale copertura radioelettrica, su richiesta del titolare dell'attività stessa.
3. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

Art. 5 – Aree Sensibili

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assume la seguente definizione, come descritte all'art. 2.1 della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757:

Aree sensibili: singoli edifici dedicati in tutto o in parte alla salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), nonché tutte le aree che sono o saranno definite sensibili dalla normativa regionale e nazionale.

Art. 6 – Individuazione Cartografica degli Impianti

1. Le planimetrie allegate al presente Regolamento individuano le aree idonee e localizzano gli impianti eventualmente esistenti, suddivisi per gestore.
2. Gli impianti per la telefonia cellulare sono ammessi nelle aree rappresentate nella cartografia raffigurante la localizzazione delle aree idonee all'installazione di antenne per la telefonia mobile e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 7 – Catasto degli Impianti

1. L'Ufficio Tecnico comunale cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale.
2. Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione.
3. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti relativi al rilascio della autorizzazione, compresi i pareri ARPA ed i controlli effettuati.

TITOLO III – PROGRAMMA ANNUALE DEI GESTORI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

Art. 8 – Programma annuale dei gestori e procedure di valutazione

L'autorizzazione comunale di cui all'art. 10, è rilasciata previa presentazione da parte dei soggetti aventi titolo (gestori) del programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, L.R.19/04 e dell'art. 4 DGR 16-757/05.

La presentazione dei piani annuali delle installazioni di cui al comma 1 (programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti) deve essere corredata da:

1. planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;
2. planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni del Titolo II art. 3;
3. documentazione tecnica prevista dagli articoli 14 e 15 del presente Regolamento comunale;
4. relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni e le finalità delle richieste
5. Il piano annuale presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica del Gruppo Tecnico di Valutazione di cui all'art. 9 ;
6. Il Gruppo Tecnico di Valutazione valuta i Piani annuali entro trenta giorni successivi al 31 dicembre, salvo altra valutazione ove il gestore avesse facoltà di avvalersi della integrazione trimestrale del suo programma;
7. Il Gruppo Tecnico di Valutazione segnala al Responsabile del Procedimento la necessità di integrazioni alla documentazione che potrà essere richiesta una volta sola. In tal caso il Gruppo Tecnico di Valutazione valuta i Piani entro i 90 giorni successivi alla integrazione documentale. La documentazione andrà prodotta nel termine di 60 giorni dalla richiesta.
8. Il Gruppo Tecnico di Valutazione ha il compito di verificare:
    a. il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;

b. il rispetto dei criteri di localizzazione previsti al Titolo II, artt. 3, 4, 5 e 6;

9. Tale verifica si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco dell'anno e nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti;
10. I risultati della verifica devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla valutazione espressa dal Gruppo Tecnico di Valutazione a sensi dell'art.8 co.6°.
11. I gestori, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, devono comunicare all'Ufficio comunale preposto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli impianti già installati nel territorio comunale secondo le procedure previste all'art.8 ;
12. Piani annuali approvati vengono pubblicati nella Rete Civica e mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale.

Art. 9 – Gruppo tecnico di Valutazione

1. Al fine di aggiornare, modificare, integrare il presente Regolamento nonché per verificarne l'attuazione e garantire una efficace valutazione dei piani annuali presentati dai gestori in relazione a tutti gli aspetti interessati è istituito il Gruppo Tecnico di Valutazione con funzione propositiva e consultiva e con parere obbligatorio ma non vincolante;
2. Tale Gruppo Tecnico di Valutazione è composto da:
   a) Assessore all'Ambiente con funzioni di coordinatore;
   b) I Dirigenti dell'Ufficio Ambiente, del servizio Gestione del territorio e Pianificazione urbanistica, dell'Edilizia Privata o i loro Funzionari appositamente delegati.
   c) Un responsabile ARPA.
   d) Un responsabile ASL.
   e) Un rappresentante per ciascuna delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio ed attive sul problema dell'inquinamento elettromagnetico designati dalle Associazioni medesime.
   f) Tre rappresentanti dei comitati cittadini attivi in materia e portatori di interessi collettivi segnalati dagli stessi.
   g) Un rappresentante della maggioranza ed un rappresentante della minoranza facenti parte del Consiglio Comunale, V Commissione.
3. Del gruppo Tecnico di Valutazione può far parte un esperto in pianificazione di impianti di cui all'articolo 1, di comprovata professionalità e che non abbia rapporti di lavoro con i soggetti richiedenti, incaricato con atto ufficiale dal Comune, nonché, previo invito del Gruppo Tecnico di Valutazione, i tecnici dei gestori di volta in volta coinvolti nel procedimento.

TITOLO IV – PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI

Art. 10 – Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni

1. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune e contestualmente all'ARPA, domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto,

allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie di cui all'art. 20 del presente Regolamento e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

2. Al momento della presentazione della domanda lo Sportello Unico indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'ARPA tale indicazione.
3. La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, o con denuncia di inizio attività (DIA) accompagnata da elaborati grafici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti a corredo, per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003, secondo le modalità della D.G.R. 14 giugno 2004, n. 15- 12731 (Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche degli impianti radioelettrici), così come modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004, n. 112-13293 (D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante "Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale).
4. Il richiedente allega alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa.
5. Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esisto dell'autorizzazione anche tramite l'albo pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.
6. Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implichino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
7. Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003.
8. L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui al punto 7 della D.G.R. e le procedure di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
9. In caso di motivato dissenso del Comune o dell'ARPA, è convocata dal Comune entro trenta giorni la Conferenza dei servizi, che si pronuncia entro 30 giorni dalla convocazione.
10. Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda (silenzio assenso), fatta eccezione per il dissenso di cui al comma precedente, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
11. Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico presa visione dei programmi localizzativi di cui al punto 4 della D.G.R16-757/05. Il provvedimento autorizzatorio e la procedura di DIA previsti dall'art. 87 del D. Lgs. n. 259/03 hanno come contenuto imprescindibile anche la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e non è richiesta pertanto la necessità di un distinto titolo abilitativi ai fini edilizi.

12. L’autorizzazione rappresenta condizione per l’esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.
13. Il Comune può rilasciare l’autorizzazione per l’installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo solo ed esclusivamente in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.
14. Il Comune trasmette all’ARPA e al Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera e) della L.R. 19/2004.
15. Le opere debbono essere realizzate, pena la decadenza dell’autorizzazione, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio-assenso.
16. Prima dell’attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti, ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell’autorizzazione o indicate nella DIA, secondo le modalità e le procedure della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802 (L.R. n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”).
17. Il Comune provvede a trasmettere all’ARPA comunicazione degli estremi dell’avvenuta attivazione degli impianti.
18. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla conformità ed in relazione ai limiti di emissione stabiliti dalla normativa in materia.

Art. 11 – Attestazione di Conformità e Comunicazione di Entrata in Esercizio

Entro 15 giorni dall’attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso sia all’Ufficio comunale competente che all’ARPA per le verifiche di competenza.

Art. 12 – Impianti Mobili su Carrato e Impianti Provvisori

1. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato non definitivo e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune di Colazza almeno 45 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori indicando:
    a) l'ubicazione dell'impianto;
    b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
        1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
        2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
        3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
        4) il guadagno dell'antenna;
        5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
        6) la polarizzazione;
        7) la frequenza utilizzata;
        8) la potenza massima immessa in antenna.
2. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L’installazione di impianti mobili su carrato non definitivo e/o impianti provvisori necessita del parere ARPA.

La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a tre mesi, salvo rinnovo per un periodo di analoga durata.

Art. 13 – Impianti di Altri Enti Pubblici

1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento devono inviare all'Ufficio competente del Comune di Colazza, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale;
2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento;
3. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DM 381/98.

Art. 14 – Indirizzi per la Progettazione e Realizzazione degli Impianti

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
2. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori;
3. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici;
4. Le stazioni radio base e tutti gli impianti di telefonia mobile, ivi compresi quelli già esistenti, in posizione visibile da area pubblica dovranno obbligatoriamente essere individuati con un cartello in materiale resistente di dimensioni UNI A4 indicante i seguenti dati:
    a) data di installazione dell'impianto;
    b) nome del gestore proprietario dell'impianto;
    c) tipo impianto (GSM, UMTS, ponte radio ecc.);
    d) frequenze utilizzate;
    e) potenza di uscita per singolo trasmettitore in Watt ed il totale dei Watt;
    f) altezza del centro dell'antenna in metri.

Art. 15 – Azioni di Risanamento

1. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'ARPA e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.M. 381/98 ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.
2. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Titolo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune di Colazza si impegna a trovare accordi con i gestori.

Art. 16 – Rilocalizzazione degli Impianti

1. Il Comune incentiva la rilocalizzazione degli impianti quando gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi del Titolo II, art.5, del presente Regolamento comunale;
2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene previa consultazione del Gruppo Tecnico di Valutazione nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti al Titolo II, art.3, del presente Regolamento comunale;
3. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 17 – Funzioni di Vigilanza e Controllo

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dal Comune avvalendosi dell'ARPA. Gli esiti delle attività di controllo devono essere comunicati al Dipartimento di prevenzione dell' Azienda Unità Sanitaria Locale ed alla Provincia di Novara. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.
2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale possono essere sottoposti ad ulteriori controlli programmati effettuati dall'ARPA, su richiesta degli uffici tecnici comunali. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso una rete di centraline acquistate dal Comune con risorse degli enti gestori che richiedono di coprire i servizi di telefonia, calcolate in quota parte con il numero di postazioni installate sul territorio comunale. La scelta della posizione delle centraline sarà concordata con i rappresentanti dei cittadini e/o dei comitati interessati. I controlli delle suddette centraline saranno gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.
4. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, su semplice richiesta.
5. Il Comune di Colazza, tramite i propri uffici comunali, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

TITOLO V – SANZIONI E NORME FINALI

Art. 18 – Sanzioni

1. Sono applicate le sanzioni previste dall'art. 15 della L. 22/02/2001 n. 36 e dall'art. 16 della L.R. 03/08/2004 n. 19. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, c. 2 della L. 36/2001, per le quali non è prevista l'oblazione in misura ridotta di cui all'art. 16 della L.

689/81, l'irrogazione delle sanzioni spetta al Comune, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA.

2. Per le violazioni delle norme e prescrizioni del presente Regolamento sono fissate le sanzioni amministrative previste dall'art. 16 della L. R. 3 agosto 2004, n. 19.

Art. 19 – Partecipazione ed informazione

Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di formazione del programma annuale delle installazioni e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

Art. 20 – Spese per attività istruttorie

1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3 della L.R. 19/2004, per ogni singola installazione, come indicate dal punto 9 della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757, sono individuate:
   a) per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 400 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 1.000 euro;
   b) per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 300 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 900 euro;
   c) per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui al punto 8 e al punto 10 della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757, inseriti in contesto non edificato, in 200 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 500 euro.
2. Per la modifica degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.
3. Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implichino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
4. Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.
5. Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.
6. Le somme sono versate al Comune ed alla Provincia competente nella misura rispettivamente dell'80% e del 20%, mediante bonifico bancario.
7. Il Comune provvede a versare ad ARPA, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della 13 L.R. 19/2004, una percentuale pari al 40% della somma versata dal gestore al Comune in concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo mediante bonifico bancario.

Art. 21 – Entrate in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.